



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E
MANUTENZIONE**

Proposta n. 429/2021

Determ. n. 383 del 16/03/2021

Oggetto: PRESA D'ATTO SENTENZA TAR SICILIA, SEZ. TERZA, N.738 DEL 09/02/2021, PUBBLICATA IL 02/03/2021, RELATIVA ALL'ANNULLAMENTO DELLA AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO ANNUALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA' PROVINCIALE ANNO 2019/2020. CIG:8230651412; CUP:B96G19000310003; GARA TELEMATICA DEL 28/09/2020; IMPORTO CONTRATTUALE EURO 560.000,00 OLTRE IVA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL TITOLARE P.O ATTIVITA' NEGOZIALE E CONTRATTI

PREMESSO CHE:

Con verbale di gara n.07 del **26 novembre 2020** la commissione di gara ha proposto di aggiudicare l'Accordo Quadro Annuale con un Solo Operatore Economico per i Lavori di Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento sulla Viabilità' Provinciale Anno 2019/2020, all'Impresa Capizzello Emanuele S.R.L. Unipersonale con sede in Via Plinio 22 Gela (CL) P.I. 01911510855 che ha offerto il ribasso del 19,881% sui prezzi unitari, per l'importo contrattuale complessivo di € 560.000,00 oltre IVA;

Determ. n. 383 del 16/03/2021 pag. 1/5

Con la determinazione n.1882 del **09/12/2020** del Direttore de settore URP, Attività Negoziabile, Polizia Provinciale, Infrastrutture Stradali ai sensi dell'art.33 c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sono stati approvati i verbali di gara, compreso quello suddetto contenente la proposta di aggiudicazione ed è stata formalmente aggiudicata la gara ai sensi dell'art.32 c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 all'impresa sopra specificata;

Con Determinazione del Titolare P.O Attivita' Negoziabile e Contratti 1943 del **16/12/2020** è stata dichiara l'efficacia dell'aggiudicazione sopra descritta, sentito il RUP e previa positiva verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art.80 del D.lgs. 50/2016 (art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016).

Con ricorso depositato in data **8/1/2021** l'impresa Costruzioni Maria SS. Dei Miracoli di Territo Silvio e C. s.a.s. seconda in graduatoria ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la Determinazione Dirigenziale n.1882 del 9 dicembre 2020 con la quale il Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha approvato la proposta di aggiudicazione dell'appalto alla ditta Capizzello Emanuele s.r.l. e i predetti verbali di gara, con richiesta di conseguire l'aggiudicazione e subentrare nel contratto, eventualmente stipulato, e , in subordine, di risarcimento del danno.

L'impresa ricorrente, nella sostanza, eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 1 della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 e dell' art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016 in quanto il calcolo della soglia di anomalia, alla stregua della richiamata disposizione legislativa regionale, non avrebbe tenuto conto dell'esistenza di due ribassi di uguale entità, i quali avrebbero dovuto essere considerati come un solo ribasso ai fini della determinazione della quota del 10% da accantonare per il taglio delle ali, e che il procedimento di calcolo corretto avrebbe condotto a una diversa determinazione della soglia di anomalia e all'aggiudicazione in suo favore.

Con Ordinanza n.218 del giorno **15 gennaio 2021** il TAR ha disposto la cancellazione dal ruolo camerale dell'istanza cautelare, con avviso che la camera di consiglio per la relativa trattazione sarebbe stata ricalendarizzata su istanza di parte all'atto della notifica e del deposito del ricorso incidentale.

Nella camera di consiglio del giorno **9 febbraio 2021** la causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell'art.1, comma 17, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 e, con sentenza n. 738, il TAR ha annullato gli atti impugnati.

Con Sentenza **11 febbraio 2021**, n.16 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale');

Considerato che occorre ottemperare alla decisione del TAR n. 738 del 9 febbraio 2021 che ha annullato i verbali di gara, la proposta di aggiudicazione, la determinazione dirigenziale n.1882 del 09/12/2020 con cui è stata formalmente aggiudicata all'impresa Capizzello Emanuele S.R.L. Unipersonale con sede in Via Plinio 22 Gela (CL) la gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro Annuale con un Solo Operatore Economico per i Lavori di Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento sulla Viabilità Provinciale Anno 2019/2020, e gli atti conseguenti;

Ritenuto, pertanto che è necessario prendere atto della sentenza TAR Sicilia, sez. terza, n.738 del 09/02/2021, pubblicata il 02/03/2021 e dell'annullamento degli atti sopra specificati;

Ritenuto conseguentemente che occorre ripetere le operazioni di gara annullate e procedere alla riapertura della stessa, in seduta pubblica, per ricalcolare la media, adottare una nuova proposta di aggiudicazione e tutti gli altri atti successivi;

Visto l'art.136 Costituzione che così recita: *“Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”*.

Vista la L. n. 87 del 1953, art. 30, co. 3 che statuisce: *“Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”*.

Sentito il RUP il quale ha disposto che in sede di riapertura della gara l'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n.13 non può essere applicato, in quanto la Corte costituzionale, con la Sentenza 11 febbraio 2021 n.16 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale;

Ritenuto che in sede di riapertura della gara va applicato, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio previsto dall'art.97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Attestata, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli artt. 6 c. 2 e c.7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto Responsabile del Procedimento, del Titolare P.O. e del Dirigente competente;

Ritenuto che si tratta di obiettivo che rientra nelle proprie competenze;

Visto il Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.,“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016);

Visto l'art.51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla L. n. 48/91 e s. m. e i.;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Vista la L. R. 26/93;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

Prendere atto della sentenza del TAR n.738 del 9 febbraio 2021, pubblicata il 02/03/2021, che ha annullato i verbali di gara, la proposta di aggiudicazione, la determinazione dirigenziale n.1882 del 09/12/2020 con la quale è stata formalmente aggiudicata all'impresa Capizzello Emanuele S.R.L. Unipersonale con sede in Via Plinio 22 Gela (CL) la gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro Annuale con un Solo Operatore Economico per i Lavori di Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento sulla Viabilità Provinciale Anno 2019/2020, e gli atti conseguenti;

Disporre che occorre ripetere le operazioni di gara annullate e procedere alla riapertura della stessa, in seduta pubblica, per ricalcolare la media, adottare una nuova proposta di aggiudicazione e tutti gli altri atti successivi necessari;

Dare atto, come disposto dal RUP, che per l'aggiudicazione della gara sarà applicato il criterio previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Precisare che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonia Paola Pecorino

Il Titolare P.O.
Rag. Eduardo Martines

IL DIRETTORE

Vista la superiore proposta;

Visto l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

Vista la L.R. 26/93;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Antonia Paola Pecorino con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì

Il DIRIGENTE
Ing. Michelangelo Di Carlo

Sottoscritta dal Dirigente
(DI CARLO MICHELANGELO)
con firma digitale

**Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integrata e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.**